

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 febbraio 2018, n. 13

PAR FSC 2007/2013. Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato "La marca delle due Province: un territorio cardine nel rapporto tra la città, il sistema produttivo agricolo e il paesaggio rurale", di cui al DPGR n. 40 del 8 maggio 2015. Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del dlgs 267/2000, del nuovo Accordo di modifica sottoscritto in data 24/01/2018.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

l'Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato "La marca delle due Province: un territorio cardine nel rapporto tra la città, il sistema produttivo agricolo e il paesaggio rurale", è stato firmato in digitale in data 8/04/2015 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 8 maggio 2015;

nella seduta del Collegio di Vigilanza del 27 Aprile 2017 è emersa la necessità di modificare l'accordo relativamente alla proroga della scadenza dell'Accordo per permettere il completamento delle opere;

il giorno 21 Luglio 2017 si è svolta la riunione della Conferenza per avviare la procedura di modifica dell'accordo;

sul BUR n. 33 del 17 agosto 2017 è stato pubblicato l'avvio del procedimento per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte;

in data 20 Settembre 2017 si è svolta la riunione della seconda Conferenza ed è stata approvata la modifica all'accordo di programma in oggetto, relativamente a:

- la richiesta di proroga del Comune di Carignano per il completamento degli interventi integrativi al progetto "Completamento pista ciclopeditone tratto Piobesi-Carignano", già concluso.

- la richiesta di proroga del Comune di Carmagnola per il completamento dell'intervento "C.S.A. Centro Servizi per l'Agricoltura";

si precisa inoltre che, che l'intervento "Ricerca applicata Prati" stabili in capo al Comune di Caramagna Piemonte, è stato aggiudicato nel primo semestre del 2016, pertanto incorre nelle sanzioni del 1,5% pari a Euro 245,00 come da Delibere CIPE 21/2014 e 57/2016;

la data di scadenza dell'accordo viene quindi prorogata dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 per tutti gli interventi ad eccezione dei progetti di Carignano e Carmagnola per i quali la scadenza è prorogata al 30 Giugno 2018.

Dato atto che:

l'importo del finanziamento complessivo dell'Accordo a valere sul PAR FSC 2007/2013 pari a Euro 1.423.645,00 risulta pertanto ridotto di Euro 245,00 a seguito della decurtazione di cui sopra;

la Giunta regionale con deliberazione n. 10-5882 del 10/11/2017 ha modificato l'Accordo di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato "La marca delle due Province: un territorio cardine nel rapporto tra la città, il sistema produttivo agricolo e il paesaggio rurale", firmato in digitale in data 8/04/2015 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 8 maggio 2015, approvando il nuovo schema di Accordo.

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che in data 24/01/2018 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Carmagnola, Carignano, Racconigi e Scaramagna Piemonte.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

È approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e a modifica ed integrazione dell'Accordo di cui al DPGR 40 del 8 maggio 2015, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Carmagnola, Carignano, Racconigi e Scaramagna Piemonte, relativo al Programma Territoriale Integrato "La marca delle due Province: un territorio cardine nel rapporto tra la città, il sistema produttivo agricolo e il paesaggio rurale", in attuazione del PAR FSC 2007/2013, sottoscritto con firma digitale il 24/01/2018 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta SHA 8b0c2badfb3a8b9425978c21416775551006be0c42f039da96137b3b94fa5752), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

L'Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha validità fino al 31 dicembre 2017 per tutti gli interventi ad eccezione dei progetti di Carignano e Carmagnola per i quali la scadenza è prorogata al 30 Giugno 2018.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- ✓ Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio;
- ✓ Sindaco del Comune di Carmagnola o suo delegato;
- ✓ Sindaco del Comune di Carignano o suo delegato;
- ✓ Sindaco del Comune di Racconigi o suo delegato;
- ✓ Sindaco del Comune di Scaramagna Piemonte o suo delegato;

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto con firma digitale il 24/01/2018, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente".

Sergio Chiamparino

Allegato

PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012. “Asse III
– riqualificazione territoriale” – Linea di azione: “Programmi
Territoriali Integrati”

Accordo di Programma

tra

la Regione Piemonte

e i Comuni di Carmagnola, Carignano, Racconigi e
Caramagna Piemonte

relativo al PTI

“La marca delle due province: territorio cardine nel
rapporto tra la città, il sistema agricolo e il paesaggio
rurale”

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI CARMAGNOLA, CARIGNANO, RACCONIGI E CARAMAGNA PIEMONTE, RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "LA MARCA DELLE DUE PROVINCE: TERRITORIO CARDINE NEL RAPPORTO TRA LA CITTA', IL SISTEMA AGRICOLO E IL PAESAGGIO RURALE" IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013.

PREMESSO CHE

- Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;
- il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del d.lgs n. 88 del 31.05.2011 recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; in tale programma la dotazione finanziaria destinata alla linea d'azione in oggetto ammontava a € 142.100.000;
- il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e in particolare ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;
- il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007 ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;
- con la DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e ha assegnato per l'attuazione della Linea d'azione "Programmi territoriali integrati" Euro 115.015.325, di cui una quota pari a Euro 48.382.175 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC;
- con la medesima Delibera è stato approvato il Manuale per il sistema di Gestione e Controllo, che

definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti;

- la DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 comma terzo della legge regionale n. 5/2012;
- la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha disposto riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015 da individuare in sede di Conferenza Stato Regioni a carico delle risorse dovute dalla Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;
- la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000;
- il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64/2013, nelle more della presentazione di un piano di rientro, ha autorizzato la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del FSC, nel limite massimo di 150 milioni di euro, "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale";
- il medesimo Decreto, all'art. 11, inoltre ha individuato prioritariamente la necessità di avviare la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali;
- la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha rimodulato il valore del PAR FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;
- la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i., prendendo atto delle modifiche del Comitato di Pilotaggio nella seduta dell'11.07.2013 e attribuendo alla linea d'azione "Programmi territoriali integrati" la somma di euro 54.528.287,00.

CONSIDERATO CHE

- i Programmi Territoriali Integrati (PTI) rappresentano lo strumento con cui un insieme di attori (Comuni singoli e associati, Comunità Montane e Collinari e operatori privati, che rappresentano il partenariato istituito a livello territoriale) interessati allo sviluppo strategico dei territori, elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali;
- la DGR n. 55-4877 dell'11 dicembre 2006 ha approvato il bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007;
- la DGR n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le procedure relative alla II fase - Bando Regionale "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006/2007", nonché le indicazioni utili agli Enti beneficiari del finanziamento per la redazione del programma operativo il cui termine di presentazione era il 30 giugno 2008;

- la DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato al graduatoria del bando regionale per i PTI sulla base della valutazione dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento presentati dagli Enti Capofila, attribuendo finanziamenti a valere sul PAR FSC - linea di azione PTI, secondo una ripartizione delle risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha inoltre rimandato a successivi provvedimenti l'individuazione degli interventi prioritari;
- la DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., che riconosce le differenti vocazioni e potenzialità dei territori nel quadro dell'organizzazione policentrica della regione;
- la Giunta regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, con deliberazione n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la linea d'azione Programmi Territoriali Integrati e modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008.

TENUTO CONTO CHE

- la citata DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per gli interventi oggetto del presente accordo, per un importo complessivo pari a euro 1.423.645,00, come meglio specificato nel successivo art. 5, Tabelle da 1 a 4;
- la stessa Delibera di Giunta ha previsto di riconoscere, a titolo di cofinanziamento e di destinazione delle assegnazioni su elencate, le spese sostenute dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle opere avviate o già concluse inserite nei programmi operativi, e congruenti con le indicazioni del Manuale di gestione e controllo;
- di servirsi dello strumento degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e alla DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 per l'attuazione degli interventi;
- di destinare le risorse residue, rispetto a quelle che siano utilizzate a rimborso di quanto già speso, alla realizzazione di un primo elenco di opere prioritarie in coerenza con la programmazione regionale e dotate di progettazione definitiva, oltre che al completamento dei livelli di progettazione delle altre opere prioritarie, funzionali alla successiva cantierabilità e realizzazione, a valere, se coerenti, sulla programmazione 2014-2020;
- di prevedere un co-finanziamento minimo del 10% da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

CONSIDERATO CHE

- il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota del 29.10.2012 prot. int. n. 93/DB00, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" e quindi responsabile del presente Accordo di Programma, e con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 la dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello;
- i Responsabili degli interventi individuati dagli Enti sottoscrittori sono indicati all'art. 7 del presente Accordo;

- è stata espletata dal settore regionale Programmazione Negoziata, la prevista istruttoria inerente la coerenza degli interventi proposti e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta dagli Enti sottoscrittori del presente Accordo;
- nel corso delle Conferenze del 23.07.2014 e del 9.09.2014 indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 10.07.2014 prot. n. 8935/SB01PRE ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Lagrange n. 24, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7/08/2014 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;
- la Giunta regionale, con D.G.R. n. 10-414 del 13/10/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Carmagnola, con D.G.C. n. 238 del 18/09/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma
- il Comune di Carignano, con D.G.C. n. 149 del 17/09/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Racconigi, con D.G.C. n. 176 del 24/09/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Caramagna Piemonte, con D.G.C. n. 132 del 11/09/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;

l'Accordo di Programma, è stato sottoscritto il 8/04/2015 e approvato con Decreto del Presidente n. 40 del 8 maggio 2015.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Dalla seduta del Collegio di Vigilanza del 27 Aprile 2017 è emersa la necessità di modificare l'accordo relativamente alla data di scadenza dell'Accordo di Programma, per permettere il completamento delle opere complementari derivanti dall'utilizzo delle economie. In particolare:

- la richiesta di proroga del Comune di Carignano per il completamento degli interventi integrativi al progetto "Completamento pista ciclopedonale tratto Piobesi-Carignano", già concluso.
- la richiesta di proroga del Comune di Carmagnola per il completamento dell'intervento "C.S.A. Centro Servizi per l'Agricoltura".
- l'intervento "Ricerca applicata Prati" stabili in capo al Comune di Caramagna Piemonte, è stato aggiudicato nel primo semestre del 2016, pertanto incorre nelle sanzioni del 1,5% pari a Euro 245,00 come da Delibere CIPE 21/2014 e 57/2016

Il giorno 21 Luglio 2017 si è svolta la riunione della Conferenza per avviare la procedura di modifica dell'accordo nella quale è stata condivisa la suddetta proposta.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 17 agosto 2017 è stato pubblicato l'avvio

del procedimento di modifica;

In data 20 Settembre 2017 si è svolta la riunione della seconda Conferenza ed è stata approvata la modifica all'accordo di programma.

La delibera CIPE 57/2016, pubblicata sul GURI n. 97 del 27.4.2017, prende atto che “data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse”; si rende necessario adeguare la scadenza dell'Accordo alla conclusione dei programmi d'investimento così come sopra descritto;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino che ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con D.G.R. n. 10-5882 del 10/11/2017;

il Comune di Carmagnola rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in p.zza Manzoni, 10 che ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con D.G.C. n. 1 del 9/1/2017;

il Comune di Carignano, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in via Fricheri, 13 che ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con D.G.C. n. 183 del 24.10.2017;

il Comune di Racconigi, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in p.zza Carlo Alberto, 1, che ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con D.G.C. n. 192 del 18/10/2017 ;

il Comune di Caramagna Piemonte, rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in p.zza Castello, 11 che ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con D.G.C. n. 113 del 5.10.2017;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale “Gestionale Finanziamenti”, i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria.

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma dei progetti indicati nelle schede intervento, contenenti il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento/gli interventi di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui alle singole schede intervento;
 - per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati oggetto dell'Accordo;
 - per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile dell'attuazione della linea d'azione;
 - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
 - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
 - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8;
 - per "Sistema di gestione e controllo" il "Manuale per la gestione ed il controllo", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i., che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle singole Schede intervento costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'insieme di interventi oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all'approvazione del Collegio di Vigilanza l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c) gli Enti sottoscrittori si impegnano ad adempiere a quanto previsto nel vigente "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e, in particolare:
- a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - a permettere l'accesso degli addetti ai controlli di primo e di secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
- d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo comprensivo ammonta a euro 1.581.584,78, comprensivo delle risorse PAR FSC e di quelle oggetto di cofinanziamento degli Enti sottoscrittori, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nelle tabelle successive:

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento “C.S.A. Centro Servizi per l'agricoltura”.

Beneficiario: Comune di Carmagnola

Fonte	2015	2016	2017	TOTALE
COMUNE DI CARMAGNOLA	65.314,00	65.314,00		130.628,00
FONDO PAR/FSC	352.693,50	352.693,50	470.258,00	1.175.645,00
TOTALE COMPLESSIVO	418.007,50	418.007,50	470.258,00	1.306.273,00

Tabella n. 2 – Fonti di finanziamento “Completamento pista ciclopedonale tratto Piobesi-Carignano”.

Beneficiario : Comune di Carignano.

FONTE	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI CARIGNANO	5.550,00	5.562,00	11.112,00
FONDO PAR/FSC	30.000,00	70.000,00	100.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	35.550,00	75.562,00	111.112,00

Tabella n. 3 – Fonti di finanziamento “Progettazione rete percorsi cicloturistici”.
Beneficiario : Comune di Racconigi.

FONTE	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI RACCONIGI	13.667,00		13.667,00
FONDO PAR/FSC	36.900,00	86.100,00	123.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	50.667,00	86.100,00	136.667,00

Tabella n. 4 – Fonti di finanziamento “Ricerca applicata Prati stabili”.
Beneficiario: Comune di Caramagna Piemonte.

FONTE	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE	2.777,78		2.777,78
FONDO PAR/FSC	7.500,00	17.255,00	24.755,00
TOTALE COMPLESSIVO	10.277,78	17.255,00	27.532,78

- Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza dei soggetti beneficiari / realizzatori, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
La proposta deliberata dal Collegio di Vigilanza viene presentata alla Giunta Regionale per la sua approvazione

3. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dalla Giunta Regionale possono essere riprogrammate per finanziare interventi:
 - a. strettamente connessi al progetto già finanziato (opere migliorative e complementari);
 - b. inseriti in programmi pluriennali, coerenti con il programma approvato;
 - c. compresi nelle “liste d’attesa prioritaria” coerenti con il programma approvato;
 - d. inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.
4. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione a favore dei soggetti attuatori e sottoscrittori del presente Accordo, per ciascun intervento, delle risorse a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, delle risorse di cofinanziamento regionale del PAR FSC, è avviata dal RAP, con le seguenti modalità:
 - prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell’importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione accordo di programma e comunque in presenza di progettazione definitiva che determini l’immediata cantierabilità degli interventi di cui agli allegati: 1 e 2. Per gli interventi di cui agli allegati 3 e 4, il citato anticipo sarà liquidato a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l’avvio dell’intervento.
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell’80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - il saldo del 10% a seguito di collaudo o di realizzazione dell’intervento.

La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 31 dicembre 2017 per tutti gli interventi ad eccezione dei progetti di Carignano e Carmagnola per i quali la scadenza è prorogata al 30 Giugno 2018.

3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione negoziata – Via Bertola 34, Torino.
4. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.
5. Agli enti è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%, così come indicato nelle schede intervento allegate al presente Accordo, la cui ottemperanza sarà oggetto di apposito controllo.

Art. 7

Enti attuatori/beneficiari

1. Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:
 - i. il Comune di Carmagnola, il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona del sig. Piero Robiola per l'intervento 1;
 - ii. il Comune di Carignano il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona del sig. Valter Garnero per l'intervento 2;
 - iii. il Comune di Racconigi il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona del sig. Paolo Crociani, per l'intervento 3;
 - iv. il Comune di Caramagna il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona del sig. Incoronata Coppola per l'intervento 4;

Art. 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine determinato. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Art. 9

Responsabili degli interventi

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi Enti d'appartenenza, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex artt. 9 e 10 del del DPR 5 ottobre 2010 n 207, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali;
 - indicatori di programma.

Art. 11

Controlli

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti Settore edilizia sociale della Regione Piemonte. Consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,
 - Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Art. 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dai RAP, anche su proposta dell'OdP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
5. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.

2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - i. rimuovere le criticità intervenute;
 - ii. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - iii. verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 per tutti gli interventi ad eccezione dei progetti di Carignano e Carmagnola per i quali la scadenza è prorogata al 30 Giugno 2018. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nelle schede intervento;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustificano la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.
4. Nel caso in cui alcuni progetti non trovino conclusione entro la scadenza prevista, l'accordo potrà essere rinegoziato esclusivamente con i soggetti titolari dei progetti non conclusi, ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTI..

Articolo 19

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 20

Pubblicazione

Il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE
Per il COMUNE DI CARMAGNOLA
Per il COMUNE DI CARIGNANO
Per il COMUNE DI RACCONIGI
Per il COMUNE DI CARAMAGNA